****

**L’APPELLO NON E’ UN MEZZO DI IMPUGNAZIONE A CRITICA VINCOLATA**

Gli artt. 342 e 434 c.p.c. nel testo formulato dal d.l. 22.6.2012 n. 83 convertito con modificazione nella l. 7.8.2012 n. 134, si legge in una nota redatta dall’avv. Summa nella rivista “Diritto & Giustizia del 17.11.2017”, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative lagnanze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, così come afferma la Corte di Cassazione a Sezz. Un. nella sent. n. 27199/17 del 16.11 u.s..

Secondo le Sezz. Un. la riforma del 2012 ha escluso che l’atto di appello – a differenza delle impugnazioni a critica vincolata – debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di sentenza da contrapporre a quella di primo grado.

Il richiamo – contenuto negli artt. 342 e 434 c.p.c. – alla motivazione dell’atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del Giudice nella stesura di un provvedimento decisorio. All’appellante viene richiesto solo di porre il Giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual’è il contenuto della censura proposta.

**Novembre 2017**

**(Nota a cura avv. E. Oropallo)**

***Via Matilde Serao, 20 – 47521 CESENA***

[**www.centrostudigiuridicikoine.eu**](http://www.centrostudigiuridicikoine.eu/)